

(N. 449)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro della Marina mercantile**

(SARAGAT)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1949

Sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi Militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e modifica degli articoli 42 e 51 del predetto testo unico.

ONOREVOLI SENATORI. — In conseguenza delle variazioni intervenute nei compiti spettanti alla Marina militare in seguito all'entrata in vigore del Trattato di pace, si è ravvisata la necessità di provvedere all'adeguamento delle norme sull'avanzamento nella parte concernente il possesso di specificati requisiti di comando, di carica e di imbarco. Ciò, sia al fine di eliminare le destinazioni che oggi non possono sussistere ed aggiungere quelle che si sono sostituite ad altre, sia allo scopo di temperare il legittimo interesse ad un'adeguata carriera con la limitata possibilità di far conseguire a tutti gli ufficiali il possesso dei requisiti richiesti per l'avanzamento.

Si rende, pertanto, necessario procedere da un lato alla sostituzione delle tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate al testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, e dall'altro alla modifica dell'articolo 42 del predetto testo unico.

Con l'occasione, essendosi manifestata la opportunità di dare comunicazione, agli ufficiali sottoposti a scrutinio, dei giudizi espressi nei loro confronti dalle Commissioni di avanzamento, sembra opportuno modificare altresì l'articolo 51 del testo unico in parola, il quale, com'è noto, stabilisce i casi in cui i predetti ufficiali hanno diritto di avere conoscenza delle decisioni che li riguardano.

È stato perciò predisposto l'unito disegno di legge, in base al quale, con l'articolo 1 si provvede anzitutto alla sostituzione delle attuali tabelle, rispetto alle quali, quelle proposte presentano le seguenti innovazioni:

1° riduzione del prescritto periodo minimo di comando richiesto per l'avanzamento a capitano di vascello; possibilità di compiere il predetto periodo di comando tanto nel grado di capitano di fregata, quanto in quello di capitano di corvetta: soppressione del prescritto periodo di imbarco per l'avanzamento a capitano di corvetta.

Com'è noto, la tabella n. 1 annessa al citato testo unico stabilisce che, per l'avanzamento a capitano di vascello occorre, fra l'altro, avere effettuato tre anni di imbarco nei gradi di capitano di corvetta e di capitano di fregata di cui almeno uno di comando in ciascuno dei predetti gradi.

In conseguenza delle riduzioni di naviglio imposte dal Trattato di pace, si verifica che non tutti i capitani di fregata ed i capitani di corvetta possono compiere, a loro turno, il prescritto periodo di comando.

Ne deriva che gli ufficiali suddetti, pur possedendo le altre condizioni, non possono, per mancanza del requisito di comando, essere presi in esame per l'avanzamento al grado superiore, e ciò con notevole danno anche per il servizio, il cui buon andamento è intimamente connesso alla normale progressione delle carriere.

Per ovviare ai suesposti inconvenienti si rende necessario ridurre opportunamente (da 24 a 18 mesi) il periodo minimo di comando prescritto per l'avanzamento a capitano di vascello, ammettendo che tale periodo di comando sia effettuato tanto nel grado di capitano di fregata, quanto in quello di capitano di corvetta. Conseguentemente, si può prescindere, per l'avanzamento a capitano di fregata, del prescritto periodo di imbarco; il che, mentre non nuoce alla formazione degli ufficiali di vascello (dato che nel grado successivo è previsto un periodo minimo di tre anni di imbarco, da effettuarsi indifferentemente nel grado di capitano di fregata o di corvetta) giova in definitiva al servizio, poichè evita i frequenti trasferimenti ed avvicendamenti cui l'Ammini-

strazione militare marittima deve continuamente far luogo per stabilire i turni di imbarco e di comando;

2° soppressione dei periodi minimi di carica previsti dalle vigenti disposizioni per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello nei Corpi del Genio navale, Armi navali, sanitario, (medici) e di Commissariato.

Detta soppressione è consigliata dalla considerazione che, in conseguenza delle suaccennate riduzioni imposte dal Trattato di pace, non è possibile far compiere a tutti i tenenti colonnelli il prescritto periodo di carica al loro turno.

Si è ritenuto opportuno, perciò, eliminare l'obbligo del periodo minimo di carica per l'avanzamento a colonnello;

3° elevazione da 12 a 18 mesi del periodo minimo di carica richiesto per l'avanzamento da colonnello a maggior generale nei corpi in parola.

Il predetto periodo minimo di carica di 18 mesi, previsto dal disegno di legge in parola, corrisponde alla somma degli attuali periodi minimi di un anno e di sei mesi che ai sensi delle vigenti disposizioni devono essere compiuti, rispettivamente, nei gradi di colonnello e di tenente colonnello.

La prescrizione del suddetto periodo di 18 mesi per l'avanzamento a maggior generale equivale, perciò, al periodo complessivo di carica richiesto dalle norme in vigore per l'avanzamento a colonnello e a maggior generale.

È prevista, però, la riduzione ad un anno del periodo di carica per l'avanzamento a generale se nel grado di tenente colonnello siano stati ricoperti, per almeno sei mesi, gli incarichi appositamente previsti dall'unito disegno di legge, ovvero quelli considerati equipollenti dal relativo decreto interministeriale, in corso di emanazione.

Il suesposto criterio è stato consigliato dalla riconosciuta opportunità di mantenere invariato il periodo complessivo di carica per l'avanzamento a generale;

4° riduzione del periodo minimo di carica: da due anni a 18 mesi per l'avanzamento da colonnello a maggior generale nel Corpo delle Capitanerie di porto (il che risponde, tra l'altro, ad ovvie ragioni di uniformità di trattamento

con gli ufficiali dello stesso grado appartenenti ad altri Corpi); e da due ad un anno per l'avanzamento a maggiore, tenente colonnello e colonnello nell'anzidetto Corpo delle Capitanerie di porto (in dipendenza delle situazioni imposte dal Trattato di pace);

5° riduzione da 4 a 3 anni del periodo minimo di imbarco per la promozione da capitano a maggiore nel Corpo del Genio navale.

L'esame delle varie tabelle mostra che, fra tutti i Corpi tecnici della Marina, il più elevato - e di gran lunga - periodo minimo d'imbarco è richiesto per l'avanzamento a maggiore nel Corpo del Genio navale; da qui la proposta riduzione, la quale servirà in pari tempo ad attenuare le difficoltà che incontra la Marina di far compiere ai predetti ufficiali il prescritto periodo minimo di imbarco.

Queste le innovazioni contenute nelle nuove tabelle previste dall'articolo 1 dello schema, mentre, l'articolo 2, con una disposizione di carattere transitorio, stabilisce che i periodi di servizio prestato fino alla data di entrata in vigore dell'emanando provvedimento negli incarichi previsti dalle norme attualmente vigenti sono validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento.

Quanto, poi, alle altre disposizioni dello schema: con l'articolo 3 si provvede a modificare l'articolo 42 del testo unico sull'avanza-

mento, nel senso di considerare come imbarco in comando navale, fino ad un massimo di sei mesi, la metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di stato maggiore di comandi di squadra o di divisione; e con l'articolo 4, infine, si modifica l'articolo 51 del testo unico in parola nei termini che seguono:

le comunicazioni regolate dalle norme esecutive del vigente testo unico sono previste anche nei riguardi di tutti gli ufficiali prescelti ma non iscritti in quadro, indipendentemente dal fatto se nel quadro siano o no iscritti pari grado meno anziani;

viene stabilito, inoltre, che nelle comunicazioni da effettuarsi, deve essere anche precisato se le deliberazioni delle Commissioni di avanzamento siano state adottate all'unanimità ovvero a maggioranza e che all'ufficiale prescelto per l'avanzamento deve essere pure comunicato il posto assegnatogli nella graduatoria approvata dal Ministro;

si prevede, infine, l'obbligo delle comunicazioni della motivazione del provvedimento, di cui all'ultimo comma dell'attuale articolo 51 del testo unico, anche nei casi in cui l'ufficiale sia dichiarato inidoneo agli uffici del grado.

Il disegno di legge in parola, in merito al quale si è pronunciato in senso favorevole il Consiglio superiore di Marina, viene ora sottoposto all'approvazione delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le tabelle nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 annesse al testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Art. 2.

I periodi di servizio prestato, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi previsti dalle norme in precedenza vigenti, sono considerati validi ai fini del raggiungimento dei requisiti richiesti per l'avanzamento nei vari Corpi e gradi.

Art. 3.

Dopo il 5° comma dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è aggiunto il seguente:

« La metà del periodo di tempo trascorso quale sottocapo di Stato maggiore di comando di squadra o di divisione è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in comando navale ».

Art. 4.

L'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, è sostituito dal seguente:

« All'ufficiale che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) prescelto e iscritto in quadro d'avanzamento;

b) prescelto ma non iscritto nel quadro;

c) non prescelto per l'avanzamento;

d) dichiarato non idoneo agli uffici del grado;

e) sospeso dal quadro di avanzamento;

f) cancellato dal quadro di avanzamento, è data conoscenza, con le modalità stabilite dal regolamento, delle deliberazioni che lo riguardano, e se esse siano state adottate alla unanimità ovvero a maggioranza dalla Commissione di avanzamento.

All'ufficiale prescelto viene inoltre comunicato il posto assegnatogli nella graduatoria approvata dal Ministro.

All'ufficiale dichiarato non prescelto, cancellato o sospeso dal quadro e all'ufficiale dichiarato non idoneo agli uffici del grado è data, altresì, conoscenza della motivazione del provvedimento ».

TABELLA N. 1.

UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da ammiraglio di squadra ad ammiraglio di armata	—	—	—
Da ammiraglio di divisione ad ammiraglio di squadra	12 mesi	12 mesi	In effettivo comando di forze navali o di divisione nel grado di ammiraglio di divisione, salvo il disposto dell'articolo 42.
Da contrammiraglio ad ammiraglio di divisione	12 mesi	—	—
Da capitano di vascello a contrammiraglio (1)	3 anni	2 anni	Di cui almeno uno in comando di nave o di flottiglia nel grado di capitano di vascello, potendo l'altro essere effettuato come capo di stato maggiore di forze navali, salvo il disposto dell'articolo 42.
Da capitano di fregata a capitano di vascello (1)	3 anni	3 anni nel grado di capitano di fregata e di capitano di corvetta.	Di cui almeno 18 mesi in comando nel grado di capitano di fregata o di capitano di corvetta.
Da capitano di corvetta a capitano di fregata (1)	3 anni	—	—
Da tenente di vascello a capitano di corvetta	6 anni	4 anni	Di cui almeno un anno in comando nel grado di tenente di vascello (2). Superare la scuola di comando.
Da sottotenente a tenente di vascello	4 anni	27 mesi	Superare il corso superiore.
Da guardiamarina a sottotenente di vascello	1 anno	9 mesi	—

(1) Per i capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta del ruolo dei comandi marittimi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.

(2) L'incarico di primo direttore di tiro su grandi unità o di capo servizio tiro dell'armata o di una squadra navale è valido come periodo di comando fino alla concorrenza di sei mesi.

N. B. — Per il conferimento della carica di ammiraglio di squadra designato d'armata, occorre aver esercitato per un anno il comando di una squadra navale, salvo il disposto dell'articolo 42.

TABELLA N. 2.

UFFICIALI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore. .	12 mesi	—	—
Da maggior generale a tenente generale	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un Arsenale o direttore di un ufficio tecnico della Marina militare o incarico equipollente (3).
Da tenente colonnello a colonnello (1) . .	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello (1) . .	3 anni	1 anno e 6 mesi	In direzione di macchina, salvo il disposto dell'articolo 41.
Da capitano a maggiore	6 anni	3 anni	Di cui almeno un anno quale direttore di macchina ed uno in servizio di macchina, salvo il disposto dell'articolo 41. Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	4 anni (2)	18 mesi	Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente	1 anno		In servizio di macchina.

(1) Per i tenenti colonnelli ed i maggiori del ruolo dei servizi occorre solo il periodo minimo di permanenza nel grado.

(2) Per i tenenti del Genio navale, nominati tali in seguito a concorsi fra laureati, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni 3.

(3) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale: vice direttore delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale, direttore interinale delle costruzioni navali e meccaniche di La Spezia e di Taranto o della Corderia di Castellammare di Stabia, o dell'officina mista dei lavori di Brindisi, Messina e Napoli, o direttore di un ufficio tecnico del Genio navale, o vice direttore della corderia di Castellammare di Stabia, o capo servizio del Genio navale di comando navale complesso, o vice direttore aggiunto delle costruzioni navali e meccaniche in un arsenale, o vice direttore delle officine miste dei lavori di Brindisi, Messina e Napoli, o direttore delle officine miste dei lavori di Tobruk e Massaua, o vice direttore dell'Arsenale di Venezia, o incarico equipollente.

TABELLA N. 3.

UFFICIALI DEL CORPO ARMI NAVALI

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da tenente generale a generale ispettore .	12 mesi	—	—
Da maggiore generale a tenente generale	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore delle armi navali o del munizionamento presso un Arsenale, o direttore dell'Arsenale di Venezia, o direttore di un ufficio tecnico della Marina militare, o direttore dell'Istituto elettrotecnico e delle telecomunicazioni presso la Commissione permanente per gli esperimenti materiale di guerra (3).
Da tenente colonnello a colonnello	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello	3 anni	—	—
Da capitano a maggiore	6 anni	2 anni	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	4 anni (1)	1 anno	Complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente. Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente	1 anno (2)	—	Aver conseguito la laurea in ingegneria industriale per coloro che sono stati reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

(1) Per i tenenti del Corpo armi navali, nominati tali in seguito a concorso fra laureati o in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado è ridotto ad anni tre.

(2) Per i sottotenenti del Corpo delle armi navali reclutati in base all'articolo 37-bis della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, il periodo minimo di permanenza nel grado è di anni due.

(3) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale direttore del munizionamento presso un arsenale, o vice direttore dell'Arsenale di Venezia, o vice direttore aggiunto di una direzione delle armi e del munizionamento presso un Arsenale, o direttore di un ente tecnico delle armi navali, o direttore interinale di una Direzione armi e munizionamento presso un Arsenale.

TABELLA N. 4.

UFFICIALI DEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO
(*Ufficiali medici*).

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggior generale a tenente generale . . .	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggior generale	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore di ospedale a Taranto, La Spezia e Venezia, o incarico equipollente (1).
Da tenente colonnello a colonnello	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello	3 anni	—	—
Da capitano a maggiore	6 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	6 mesi	Superare gli esami prescritti.

(1) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale vice-direttore di ospedale a Taranto, La Spezia e Venezia, o incarico equipollente.

TABELLA N. 5.

UFFICIALI DEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni
Da maggiore generale a tenente generale . . .	12 mesi	—	—
Da colonnello a maggiore generale	3 anni	—	Di cui almeno 18 mesi nel grado di colonnello come direttore di commissariato o incarico equipollente (1).
Da tenente colonnello a colonnello	3 anni	—	—
Da maggiore a tenente colonnello	3 anni	—	—
Da capitano a maggiore	6 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	1 anno	Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente	1 anno	6 mesi	—

(1) Il predetto periodo è ridotto ad un anno se nel grado di tenente colonnello sono stati compiuti almeno sei mesi quale vice direttore di commissariato, o capo sezione di commissariato, o capo ufficio amministrativo della Accademia navale, o capo sezione amministrativo di comandi navali complessi.

TABELLA N. 6.

UFFICIALI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni
Da maggiore generale a tenente generale	12 mesi	—
Da colonnello a maggiore generale	3 anni	Dei quali 18 mesi comandante di un compartimento marittimo sede di direzione marittima.
Da tenente colonnello a colonnello	3 anni	Dei quali un anno come comandante di un compartimento marittimo o comandante in seconda di un compartimento marittimo sede di direzione marittima o incarico equipollente.
Da maggiore a tenente colonnello	3 anni	Dei quali un anno come comandante o comandante in 2 ^a di un compartimento marittimo.
Da capitano a maggiore	6 anni	Dei quali un anno a capo del circondario marittimo o come ufficiale in 2 ^a di un compartimento marittimo. Superare gli esami prescritti.
Da tenente a capitano	3 anni	Superare gli esami prescritti.
Da sottotenente a tenente	1 anno	—